



Il Sindacato.

Salario in caso di infortunio

Dopo il tempo di prova il salario viene versato nella misura del 90% del salario lordo per 2 anni dal 1° giorno di incapacità lavorativa. Durante il periodo di prova il salario viene versato nella misura del 90% del salario per 1 mese.

Salario durante il servizio militare

I lavoratori, che devono prestare servizio militare obbligatorio o altri servizi in Svizzera, beneficiano delle seguenti prestazioni:

- Durante i corsi di ripetizione o protezione civile: 100% del salario
- Durante la scuola reclute o ottenimento del grado: 80% del salario (celibi); 100% del salario (coniugati o celibi con obblighi di mantenimento)

Sostegno per i figli

I genitori single (che non vivono assieme ad altre persone adulte) ricevono un aiuto finanziario per le spese di mantenimento dei figli. Per maggiori informazioni contatti il nostro sindacato o il servizio sociale dell'azienda presso la Centrale di Castione.

Periodo di disdetta

Durante il periodo di prova (3 mesi) le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni. Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° al 5° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 6° anno di servizio: 3 mesi

Premi di fedeltà

Ogni lavoratore ha diritto a premi di fedeltà, così disciplinati:

- Al compimento del 5° anno di servizio: CHF 400.00 in buoni Coop (se tempo pieno o 50%); CHF 200.00 in buoni Coop (se < 50%)
- A tutti i pensionati con una rendita CAP: CHF 200.00 in buoni Coop
- Al compimento del 10° anno di servizio: 1/3 del salario o 7,5 giorni di congedo
- Al compimento del 15° anno di servizio: 1/2 del salario o 11 giorni di congedo
- Al compimento del 20° anno di servizio e per ogni 5 anni successivi: 1 salario o 22 giorni di congedo

Coop

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° gennaio 2019



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato + CD	via Giovannini 2	091 862 12 44
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
Lugano	segretariato regionale	via Canonica 3	091 910 50 70
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgeti ai nostri uffici!

Salari minimi dal 1° gennaio 2019

Lavoratore/trice senza formazione	CHF 3'900.00	Per impiego a tempo pieno e con 20 anni già compiuti
Lavoratore/trice con formazione (2 anni)	CHF 4'000.00	
Lavoratore/trice con formazione (3 anni) / capi reparto	CHF 4'100.00	
Lavoratore/trice con formazione (4 anni)	CHF 4'200.00	

Congedi sindacali

È pagato un congedo di formazione della durata massima di 1 settimana di lavoro per anno civile ai delegati di una delle organizzazioni delle lavoratrici/dei lavoratori contraenti, che partecipano ad un corso di aggiornamento, ad un congresso o ad un'assemblea coordinati dalle stesse organizzazioni.

Congedo maternità

Per le lavoratrici a salario mensile:

- Il 1° e il 2° anno di servizio: 14 settimane al 100%
- Dal 3° anno di servizio: 16 settimane al 100%

Congedo paternità

Per nascita di un figlio proprio e adozione: 15 giorni fruibili entro 12 mesi.

Congedi straordinari

Ai dipendenti vengono retribuite le seguenti assenze:

- Proprio matrimonio: 2 giorni
- Matrimonio genitore, figlio proprio o in affidamento, fratello, sorella, nipote: 1 giorno
- Decesso coniuge, partner, figlio proprio o in affidamento: 4 giorni
- Decesso genitori, suoceri o genitori del partner: 3 giorni
- Decesso nonni, fratello, sorella, nipote, genero, nuora, cognato/a: 1 giorno
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Visita reclutamento o ispezione delle armi e dell'equipaggiamento: 1 giorno

Se un caso menzionato sopra cade nel periodo delle vacanze, i giorni relativi vengono retribuiti come giorni di congedo (e non computati nelle vacanze).

Durata del lavoro

41 ore settimanali suddivise, di regola, su 5 giorni. Le pause non contano come ore di lavoro, se è possibile abbandonare il posto di lavoro. I piani di lavoro sono comunicati con 2 settimane di anticipo.

Vacanze

- Fino al 49° anno di età: 5 settimane (10,64%)
- Dal 50° anno di età o apprendisti: 6 settimane (13,04%)
- Dal 60° anno di età: 7 settimane
- Dal 63° anno di età: 8 settimane

Tredicesima mensilità

A fine anno il personale, sia fisso che ausiliario, ha diritto alla tredicesima mensilità.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno sarà calcolato un pro-rata (1/12 del salario percepito).

Lavoro straordinario

È lavoro straordinario quello prescritto dal superiore e svolto oltre le ore settimanali concordate dal contratto o stabilite dal piano di lavoro.

Tutti gli straordinari vanno di regola compensati in tempo libero con un congedo di durata corrispondente entro i 4 mesi successivi. Se la compensazione non è possibile, le ore supplementari sono pagate con un supplemento del 25%.

Passaggio dal salario orario al salario mensile

Il dipendente pagato a ore, che per 1 anno presta almeno il 50% del normale tempo di lavoro, può chiedere di passare a salario mensile (art. 2.3).

Giorni festivi

Sono parificati alla domenica, pertanto se coincidono con il normale giorno di riposo si ha diritto al recupero: Capodanno; Epifania; Lunedì di Pasqua; Ascensione; 1° Agosto; Assunzione; Ognissanti; Natale; Santo Stefano.

Non sono parificati alla domenica (nessun recupero): San Giuseppe; 1° Maggio; Corpus Domini; SS. Pietro e Paolo; Immacolata, Lunedì di Pentecoste.

Lavoro domenicale e festivo

Per il lavoro domenicale e festivo regolare viene riconosciuto un supplemento del 50%.

Per lavoro non regolare, **quindi anche le domeniche di dicembre**, viene riconosciuto un supplemento del 75% (di cui il 25% può essere utilizzato sotto forma di credito orario da compensare).

Assegni per figli

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Salario in caso di malattia

Dopo il tempo di prova il salario viene versato nella misura del 90% del salario lordo per 2 anni dal 1° giorno di malattia per il personale fisso, dal 3° giorno per il personale ad ore. Durante il periodo di prova il salario viene versato nella misura del 90% del salario per 1 mese.